

Proto 60032
DEL 09.06



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI GENOVA



Rotary
Distretto 2032

UNITI PER
FARE DEL
BENE



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA (di seguito anche "l'Università"), codice fiscale e partita iva 00754150100, pec: protocollo@pec.unige.it rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Prof. Federico Delfino, domiciliato per il presente Atto presso la sede legale dell'Ente in Genova, Via Balbi 5, 16126, autorizzato alla stipula del presente Protocollo con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28.05.2026

E

il DISTRETTO 2032 del ROTARY INTERNATIONAL con sede legale in Asti, Corso Dante Alighieri 249, 14100, pec: governatore2526@pec.rotary2032.it, codice fiscale: 95151430105, rappresentato dal Governatore pro tempore Luigi Gentile, (qui di seguito denominate singolarmente anche "Parte" e congiuntamente anche "Parti")

PREMESSO CHE

A) L'Università è da sempre il luogo per eccellenza dell'azione formativa più mirata ad un qualificato inserimento nel mondo del lavoro e ad un radicamento dei valori di convivenza civile e democratica per la crescita dei giovani della futura classe dirigente.

B) Il Rotary International pone al centro di molti suoi "service" (iniziative dal contenuto sociale) la formazione dei giovani, nell'intento prioritario di favorire e sostenere la crescita di una società civile portatrice di convivenza equilibrata e di pace fra i popoli.



C) In tale direzione si muove anche il Distretto 2032 del Rotary International (che comprende la Regione Liguria e il Basso Piemonte), realizzando iniziative rispondenti alle esigenze sia del proprio territorio sia dei paesi in via di sviluppo, nello spirito di partenariato con altri club e distretti rotariani italiani ed esteri, nonché con tutte le istituzioni che, in questi contesti, perseguono le stesse finalità. In tal senso è utile ricordare che la struttura organizzativa del Distretto 2032, come quella di tutti gli altri distretti rotariani del mondo, è articolata in Club Rotariani e in Club Rotaractiani (club questi ultimi di cui fanno parte i giovani d'età compresa tra i 19 e i 35 anni) operativamente autonomi, ma animati dal continuo dialogo e comune spirito organizzativo e di attuazione di "service" sotto la guida del Governatore Distrettuale. I contenuti dei "service" si riferiscono a programmi attenti alla tutela della salute pubblica, alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio storico e dell'ambiente, al sostegno della ricerca e della formazione come anche all'individuazione dei vari disagi in molte fasce di popolazione, sostenendo anche una sempre maggior qualità delle varie discipline universitarie per meglio esprimersi nei vari ambiti del mondo del lavoro verso cui sono rivolte. Di conseguenza il Distretto 2032 R.I., per veicolare meglio e rendere ottimale e più proficua la comunicazione di tali contenuti, sia internamente sia esternamente verso la società tutta e nel costante dialogo con le istituzioni di cui si è detto, si è dotato oltre che di una articolata organizzazione interna di commissioni dedicate alle varie iniziative, anche di una efficiente rete informatica che veicola il dialogo su tali progetti fra il pro-



prio territorio e quello di altri paesi.

D) L'Università degli Studi di Genova ha fra i suoi fini istituzionali il supporto allo sviluppo culturale e scientifico del sistema socio-economico nelle discipline caratterizzanti la cultura umanistica e tecnica, attraverso la formazione, la ricerca, il trasferimento tecnologico ed i servizi al territorio. Di conseguenza l'Università di Genova è fortemente impegnata a generare, disseminare e preservare la conoscenza e ad operare in sinergia con soggetti pubblici e privati che condividano gli stessi obiettivi, sviluppando così un modello educativo che si basi sull'ibridazione dei saperi, dei modelli di comportamento, delle culture. In particolare l'Università di Genova sostiene l'inserimento dei propri studenti e laureati nel mondo del lavoro, offrendo loro un servizio di consulenza ed organizzando tirocini formativi, stage, incontri con aziende, percorsi formativi di specializzazione e di alta professionalizzazione, favorendo così l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

E) In data 17.06.2021 le Parti hanno sottoscritto un Protocollo d'intesa con lo scopo di realizzare iniziative comuni mirate all'individuazione, promozione e attuazione di progetti, nell'ambito del territorio di riferimento delle due Parti stesse, volti a contribuire alla valorizzazione dell'innovazione, della ricerca e del capitale umano nei vari ambiti del sapere, che le Parti intendono rinnovare con il presente atto.

F) Le Parti, condividendo i medesimi obiettivi di sostegno alla crescita culturale e civile, intendono, con il presente atto, proseguire la



reciproca collaborazione e promuovere, condurre e potenziare in unità di intenti, progetti e iniziative volte a favorire lo svolgimento di attività congiunte.

G) Con il presente atto le Parti non intendono dar luogo a rapporti con prestazioni corrispettive, ma esclusivamente ad un'attività di collaborazione di interesse istituzionale.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse e finalità del protocollo

1. Le premesse al presente protocollo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.
2. Le Parti convengono sull'opportunità di proseguire nella realizzazione di iniziative comuni mirate all'individuazione, promozione e attuazione di progetti, nell'ambito del territorio di riferimento delle due Parti stesse, volti a contribuire alla valorizzazione dell'innovazione, della ricerca e del capitale umano nei vari ambiti del sapere.

Art. 2 - Oggetto

1. Le Parti, con il presente protocollo, intendono proseguire un rapporto di collaborazione attraverso:
 - a) La realizzazione di percorsi formativi (ad es. l'elaborazione di tesi di laurea e di dottorato) e di iniziative a supporto della conclusione del periodo di studi e di inserimento nel mondo del lavoro.
 - b) La promozione continua dei rapporti di scambio e collaborazione fra i patrimoni di conoscenza dell'Università di Genova e del mondo rotariano sottoscrittenti, che, pur rimanendo liberi e auton-



mi nelle rispettive funzioni, mettono a reciproca disposizione le rispettive professionalità e risorse generate.

c) La definizione dei rispettivi impegni operativi propedeutici alla progettazione dei percorsi formativi individuati e alla realizzazione di eventi e manifestazioni culturali formative con e per il mondo dell'università e del lavoro.

d) La programmazione di un calendario di incontri che definiscano iniziative progettuali comuni da realizzarsi entro un anno dalla loro elaborazione.

Art. 3 - Referenti

1. Per l'attuazione delle attività di cui all'art. 2, le Parti designano ciascuna tre referenti con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

Per il Distretto 2032 del Rotary International sono il Prof. Natale Spineto, il Prof. Gian Michele Gancia e il Dott. Luigi Gentile.

Per l'Università sono l'Ing. Marco Raggio, il Prof. Giancarlo Torre e il Prof. Gianni Vernazza.

2. I tre referenti potranno essere modificati da ciascuna delle parti, dandone comunicazione scritta.

Art. 4 - Obblighi delle Parti

1. In relazione alle finalità indicate nel precitato art. 1 il Distretto 2032 del Rotary International e l'Università degli Studi di Genova si impegnano a svolgere le seguenti attività:

Impegni del Distretto Rotariano 2032:

a) Nominare, all'interno della propria struttura e in funzione dei

 5





progetti specifici che saranno previsti (ad es. del sistema di borse di studio della Rotary Foundation), i referenti per la gestione dei rapporti con la struttura organizzativa dell'Università di Genova.

b) Invitare e coinvolgere i docenti, gli studenti universitari ed i giovani laureati a prendere parte alle manifestazioni culturali e agli eventi programmati sul proprio territorio.

c) Definire uno spazio web, nel sito informatico del Distretto 2032, interamente dedicato alla collaborazione con il mondo formativo dell'Ateneo.

d) Favorire il coinvolgimento dei propri eventuali partner, quali ONLUS, istituzioni nazionali e internazionali, per la condivisione di progetti di formazione e lavoro.

e) Proporre annualmente all'Università di Genova uno o più *service* da realizzare di volta in volta in accordo con le strutture dell'Università direttamente preposte con gli accordi attuativi di cui all'art. 5.

f) Programmare e attuare semestralmente linee comuni a sostegno delle seguenti tematiche: lavoro, ricerca, innovazione.

Impegni dell'Università di Genova:

a) Nominare i propri referenti per confrontare i propri programmi formativi e di ricerca nei settori scientifici e culturali di maggiore interesse e di inserimento nel mondo lavorativo con le progettualità del Distretto 2032 R.I., al fine di individuare progetti e percorsi condivisibili, mettendo a disposizione dei referenti del Distretto 2032 R.I. la propria esperienza professionale per l'elaborazione di tali



programmi.

- b) Invitare e coinvolgere i club rotariani e rotaractiani alle manifestazioni culturali e agli interventi programmati dalle strutture universitarie di riferimento.
- c) Promuovere sul proprio sito web, mediante pubblicazione con presenza di entrambi i loghi dell'Università degli Studi di Genova e del Rotary International, le iniziative oggetto degli accordi attuativi.

Art. 5 - Accordi attuativi

1. La collaborazione tra Università e il Distretto 2032 R.I., finalizzata al perseguimento dei fini istituzionali delle Parti, potrà essere attuata tramite la stipula di appositi accordi attuativi nel rispetto del presente Protocollo d'Intesa e della normativa vigente.
2. Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.
3. Sono in ogni caso confermati nella loro piena validità gli accordi attuativi sottoscritti in data precedente alla sottoscrizione del presente Atto.

Art. 6 - Oneri

1. Il presente Protocollo non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli eventuali oneri, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per le attività oggetto del presente accordo, saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all'art. 5 che in-



dividueranno le strutture organizzative di ciascuna Parte alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Art. 7 - Durata ed eventuale rinnovo

1. Il presente Protocollo ha durata quinquennale a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera dell'Organo competente.
2. È fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza del presente Protocollo.
3. Al termine del presente Protocollo, le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di proroga o rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli eventuali costi e/o proventi derivanti dagli accordi attuativi stipulati.

Art. 8 - Recesso o scioglimento

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Protocollo ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C..
2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Protocollo già eseguita.



4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione del Protocollo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.

Art. 9 - Diritti di proprietà intellettuale

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti dell'Università e del Distretto 2032 del Rotary International coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto del presente Protocollo dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

2. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.

3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi di cui all'articolo 5, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno degli accordi attuativi.

Art. 10 - Riservatezza



1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del Protocollo.

Art. 11 - Sicurezza

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 10, comma 1, del D.M. 5 agosto 1998 n. 363 (*Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni*), al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutti i soggetti coinvolti nelle attività oggetto della presente convenzione, viene stabilito che i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (*Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*) sono individuati nei datori di lavoro degli enti ove vengono svolte le attività oggetto della presente convenzione o per conto dei quali queste attività vengono svolte.

Art. 12 - Coperture assicurative

1. L'Università garantisce per tutta la durata del presente Accordo, idonea copertura assicurativa per il personale universitario e gli studenti e laureati coinvolti eventualmente in base ad accordo attuativo di cui all'art. 5, nelle attività di cui al presente Accordo, contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nella forma cd. di "gestione per conto dello Stato", ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'as-



sicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).

2 L'Università garantisce altresì idonea copertura assicurativa, per il personale universitario e gli studenti e laureati coinvolti eventualmente in base ad accordo attuativo di cui all'art. 5, nelle attività, per la responsabilità civile verso terzi presso primarie compagnie assicurative operanti nel settore, per eventuali danni arrecati a terzi dei quali l'Università degli Studi di Genova sia civilmente responsabile.

3 L'Università dà atto e si impegna a far sì che il personale universitario e gli studenti e laureati che svolgeranno eventualmente in base ad accordo attuativo di cui all'art. 5, le attività oggetto del presente Accordo presso i locali e le sedi operative del Distretto 2032 R.I. siano mantenuti in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa. Il Distretto 2032 R.I. garantisce di mantenere adeguate coperture assicurative ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con il presente Accordo presso i locali dell'Università.

4 Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui sopra con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

1. I ruoli delle Parti, correlati alla tutela e alla protezione dei dati personali, verranno definiti negli accordi di attuazione riconducibili al



presente Protocollo oppure in mancanza in uno specifico atto.

2. Ciò premesso, le Parti, nell'espletamento delle attività riconducibili al presente Protocollo e agli eventuali accordi attuativi o in mancanza di essi allo specifico atto, assumono tutte le iniziative e pongono in essere tutti gli adempimenti necessari al fine di garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di privacy e protezione dei dati personali, in particolare avendo cura che le informazioni e i dati assunti in esecuzione del presente Protocollo siano trattati, utilizzati e conservati, nei limiti delle finalità perseguite dal Protocollo stesso. Il trattamento di dati personali da parte delle Parti per il perseguimento delle finalità del presente Protocollo d'intesa è effettuato in conformità ai principi di cui all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, tra i quali liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza, pertinenza e limitazione, esattezza e aggiornamento, non eccedenza e responsabilizzazione.

3. Ciascuna Parte dichiara di avere formato in materia di privacy e protezione dei dati personali i propri dipendenti e/o collaboratori.

4. Le Parti, inoltre, si impegnano ad assolvere, ciascuna per l'ambito di propria competenza, gli obblighi di informazione di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 relativamente ai dati personali trattati ai fini degli adempimenti strettamente connessi alla gestione del presente Protocollo.

Art. 14 - Incompatibilità

1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e agli esperti coinvolti nelle attività oggetto del presente Protocollo, di osservare quanto

prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 15 - Controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione del presente Protocollo sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.

Art. 16 - Registrazione

1. Il presente Atto si compone di n. 14 pagine e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

2. Il presente Accordo, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di entrambe le Parti per metà.

3. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale sull'unico originale elettronico a cura dell'Università giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016. L'Università con nota scritta chiederà al Distretto 2032 del Rotary International il rimborso della quota di spettanza.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis) della legge 241/90.

Per l'Università degli Studi di Genova



09 GIU, 2020



Firmato Il Rettore

Prof. Federico Delfino

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "F. Delfino".

Per il Distretto 2032 del Rotary International

Firmato Il Governatore A.R. 2025-2026

Dott. Luigi Gentile

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "L. Gentile".